SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 20 maggio 2003 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 79

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2003.

Approvazione di n. 48 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche delle manifatture da utilizzare per il periodo d'imposta 2002.

03A05280

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 20 marzo 2003, n. **108.**

Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi previsti dall'articolo 18, comma 1, della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, a favore del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione delle opere o lavori appaltati dal Ministero delle attività produttive.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante la legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 18, comma 1, come da ultimo sostituito dall'articolo 13, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la ripartizione tra il personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione, di una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riguardante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Considerato che il citato articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, prevede altresì che la ripartizione dell'incentivo a favore del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione sia effettuata con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione;

Visto il verbale dell'accordo raggiunto il giorno 26 marzo 2002 con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Ministero delle attività produttive in merito alle modalità e ai criteri di ripartizione degli incentivi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2002;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 2456 del 12 febbraio 2003;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli incentivi, di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, inerenti la progettazione dei lavori, sono riferiti ai soli lavori effettivamente appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.

2. Il personale destinatario del compenso è individuato dall'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall'articolo 13, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5% dell'importo posto a base di gara o di trattativa dei lavori da realizzare, è stabilita dal presente regolamento in base alle classi di spesa definite agli articoli 3, 4 e 5.

Art. 2.

1. Il personale destinatario del compenso è individuato, tenuto conto dell'esigenza della migliore utilizzazione delle professionalità presenti tra il personale del Ministero e del criterio della rotazione degli incarichi, dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, in base all'accordo sindacale richiamato nelle premesse e nel rispetto delle quote massime stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 3.

1. Per progetti d'importo fino a 200.000,00 euro l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,5%, secondo la seguente ripartizione:

a) responsabile unico del procedimento e collaboratori, dal 3% al 15%;

b) tecnici che assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati e collaboratori:

1) per la progettazione preliminare, dal 2% al 10%;

2) per la progettazione definitiva, dal 3% al 15%;

3) per la progettazione esecutiva, dal 6% al 30%;

c) tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, e collaboratori, dal 5% al 25%;

d) incaricati della direzione dei lavori, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, e collaboratori, dal 7% al 35%;

e) direttori dei lavori incaricati della regolare esecuzione e collaboratori, dal 4% al 20%.

Art. 4.

1. Per progetti d'importo compreso tra euro 200.000,01 ed euro 1.000.000,00 il fondo è attribuito in ragione dell'1,4%, secondo la seguente ripartizione:

a) responsabile unico del procedimento e collaboratori, dal 3% al 15%;

b) tecnici che assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati e collaboratori:

1) per la progettazione preliminare, dal 2% al 10%;

2) per la progettazione definitiva, dal 3% al 15%;

3) per la progettazione esecutiva, dal 6% al 30%;

c) tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, e collaboratori, dal 5% al 25%;

d) incaricati della direzione dei lavori, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, e collaboratori, dal 7% al 35%;

e) direttori dei lavori incaricati della regolare esecuzione ovvero personale incaricato del collaudo e collaboratori, dal 4% al 20%.

Art. 5.

1. Per progetti d'importo superiore a 1.000.000,00 euro il fondo è attribuito in ragione del 1,2%, secondo la seguente ripartizione:

a) responsabile unico del procedimento e collaboratori, dal 3% al 15%;

b) tecnici che assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati e collaboratori:

1) per la progettazione preliminare, dal 2% al 10%;

2) per la progettazione definitiva, dal 3% al 15%;

3) per la progettazione esecutiva, dal 6% al 30%;

c) tecnici incaricati della redazione del piano della sicurezza, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, e collaboratori, dal 5% al 25%;

d) incaricati della direzione dei lavori, ivi compreso l'eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, e collaboratori, dal 7% al 35%;

e) personale incaricato del collaudo e collaboratori, dal 4% al 20%.

Art. 6.

1. Nel caso di elaborati progettuali redatti congiuntamente da più soggetti, la ripartizione della quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente è effettuata dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento con riferimento alla effettiva prestazione fornita da ciascun soggetto e alla responsabilità legata all'attività espletata.

2. Nel caso che un soggetto svolga nell'ambito di un medesimo progetto una pluralità di compiti la quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente fa riferimento alla pluralità delle prestazioni svolte.

3. L'incentivo per la redazione del progetto non è conferito quando l'attività di progettazione consiste in un'opera di mero assemblaggio di apporti progettuali esterni.

4. La quota parte degli incentivi corrispondenti a prestazioni che non sono state svolte dai dipendenti per la scarsa complessità dell'opera da realizzare, o in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie; a tal fine la percentuale dell'incentivo che non viene assegnata non può essere inferiore al cinque per cento per ciascuna delle categorie funzionali indicate nelle lettere da *a)* ad *e)* del comma 1 degli articoli 3, 4 e 5.

5. L'incentivo per gli incaricati della progettazione e i loro collaboratori non è conferito quando nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto varianti dovute al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera *d)*, e comma 4 della legge n. 109/1994.

Art. 7.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi relativi a tutti i lavori il cui collaudo non sia stato effettuato alla data della sua entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 391

NOTE

AVVERTENZA:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214), recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», come modificato dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dall'art. 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1994, n. 41), recante: «Legge quadro in materia di lavori pubblici», come modificato dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, è il seguente:

«Art. 18 *(Incentivi e spese per la progettazione)*. — 1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidiate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

2-*bis*. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

2-*ter*. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

2-*quater*. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 2000, n. 98) reca: «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 - legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203) reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2001, n. 214) reca: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1999, n. 109, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 25, comma 1, lettera *d)*, e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 febbraio 1994, n. 41), recante: «Legge quadro in materia di lavori pubblici», come modificato da ultimo dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, è il seguente:

«Art. 25 *(Varianti in corso d'opera)* — 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a)-c) (omissis).

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Ossevatorio e al progettista.

(Omissis).

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera *d)*, eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.».

03G0131

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003.

Istituzione dell'Autorità portuale di Trapani, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 1 della citata legge n. 84 del 1994;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 6, comma 8 della legge n. 84 del 1994, come modificato dall'art. 145, comma 24 della legge 28 dicembre 2000, n. 388, che prevede la possibilità di istituire ulteriori autorità portuali nei porti di categoria II, classi 1ª e 2ª, previa verifica dei requisiti di volume di traffico delle merci nell'ultimo triennio non inferiore a 3 milioni di tonnellate annue al netto del 90% delle rinfuse liquide o a 200.000 «Twenthy Feet Equivalent Unit» (TEU);

Visto l'art. 6, comma 9 della citata legge n. 84 del 1994 che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può formulare la proposta di istituzione di nuove autorità portuali anche su richiesta di regioni, comuni o camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Verificata, sulla base dei dati forniti dall'Autorità marittima di Trapani con nota n. 02742 del 5 febbraio 2003, l'esistenza dei requisiti di traffico richiesti dall'art. 6, comma 8 della legge n. 84/1994, come modificato dall'art. 145, comma 24 della legge n. 388/2000;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Nel porto di Trapani è istituita l'Autorità portuale con i compiti previsti dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni.

Art. 2.

Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale, ai sensi dell'art. 6, comma 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 aprile 2003

CIAMPI

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

03A06234

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 maggio 2003.

Emissione di una tredicesima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2006, da destinare ad operazioni di concambio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico, ed, in particolare, il comma 2, il quale prevede che il Ministro medesimo può procedere, con propri decreti, ad operazioni di concambio tra titoli emessi e da emettere;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 15 aprile 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 45.934 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 9 marzo, 6 aprile, 9 maggio, 7 giugno, 12 luglio e 2 agosto 2001 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranches dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare ad operazioni di concambio, mediante scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerata la necessità di procedere ad operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli acquistati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2006 (codice IT0003088959), fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 9 marzo 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi, riservata agli operatori specialisti di cui all'art. 3 del presente decreto, e da regolarsi attraverso i titoli di cui al successivo art. 2, secondo le modalità previste dall'art. 8 del presente decreto.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 9 marzo 2001.

Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Il regolamento dei titoli di cui all'art. 1 avverrà mediante il versamento, effettuato dagli operatori specialisti, del seguente «titolo di scambio»:

BTP 3,25% 1° febbraio 1999/2004 (codice IT0001305454).

Il prezzo di scambio del suddetto titolo sarà determinato, in relazione alla quotazione di mercato, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro, e comunicato agli operatori specialisti tramite i circuiti telematici di informazione finanziaria, entro le ore 10 del giorno dell'asta.

Art. 3.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

Sono ammessi a partecipare all'asta esclusivamente gli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

La provvigione di collocamento prevista dall'art. 5 del citato decreto ministeriale 9 marzo 2001 non verrà corrisposta.

Art. 4.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 5.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 9 maggio 2003, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 7.

Il Dipartimento del tesoro è autorizzato ad escludere le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato. Tale esclusione verrà esercitata per il tramite dell'Ufficiale rogante unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 8.

L'importo nominale di titoli di scambio di cui all'art. 2 del presente decreto, che gli aggiudicatari in asta devono presentare ai fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sarà determinato dalla moltiplicazione dell'importo nominale aggiudicato in asta, secondo le modalità di cui all'art. 7, per il rapporto di scambio.

Il rapporto di scambio è pari al rapporto tra il prezzo dei titoli aggiudicati in asta ed il prezzo del titolo offerto in cambio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Qualora l'importo nominale dei titoli da riacquistare, determinato con le modalità di cui al primo comma, non risulti multiplo di 1.000 euro, verrà arrotondato per difetto.

Art. 9.

Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato in base al prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del presente decreto, verrà riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente ai dietimi d'interesse maturati. La Banca d'Italia provvederà ad inserire le partite relative ai titoli di scambio da regolare nella procedura giornaliera « Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. I conseguenti oneri per

rimborso capitale ed interessi faranno carico rispettivamente ai capitoli 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) e 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 14 maggio 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessanta giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica le relative partite nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il 14 maggio 2003 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato gli importi predetti.

La predetta Sezione di tesoreria rilascerà per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo ai buoni sottoscritti, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 10.

La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.A. l'elenco dei titoli di Stato acquistati dal Ministero dell'economia e delle finanze in conseguenza delle operazioni di concambio di cui al presente decreto.

L'estinzione dei predetti titoli di Stato sarà avvalorata da apposita scritturazione nei conti accentrati esistenti presso la citata Società.

La Banca d'Italia curerà, in oltre, ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di concambio in questione.

Art. 11.

Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di scambio la Banca d'Italia comunicherà al Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle operazioni medesime.

Art. 12.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A06213

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 5 maggio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici/finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Si dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze nel giorno 14 aprile 2003 - intera giornata.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 30/7/2003 in data 16 aprile 2003, con la quale la procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze nel giorno 14 aprile 2003. intera giornata - causato da problemi tecnici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 5 maggio 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A06230

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 9 aprile 2003.

Approfondimento del tema generale relativo alla prevedibilità e previsione delle cause di sospensione dei lavori. (Determinazione n. 9/2003).

IL CONSIGLIO PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Premesse.

L'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99, nel disciplinare la sospensione e la ripresa dei lavori, dispone al comma 9 che «quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità».

Le molteplici comunicazioni ricevute in esito all'obbligo normativo — come richiamato anche nel comunicato «Informazioni su fatti specifici» pubblicato nella G.U.R.I. del 6 febbraio 2002 — hanno formato oggetto di esame e, in taluni casi, di approfondimento istruttorio, al fine di valutare la ricorrenza e la natura delle "circostanze speciali" che hanno impedito in via temporanea il proficuo svolgimento dei lavori previsti nel contratto d'appalto.

Come è stato già riportato nella determinazione n. 3 del 12 febbraio 2003, una percentuale significativa delle sospensioni (circa 1/3) trova la sua motivazione nelle condizioni climatiche o ambientali sfavorevoli all'esecuzione dei lavori a regola d'arte, laddove tali condizioni risultavano facilmente prevedibili, in quanto la consegna dei lavori era avvenuta proprio nell'imminenza della stagione invernale o del manifestarsi delle circostanze avverse (periodo turistico-balneare, manifestazioni fieristiche di lunga durata, incremento stagionale del traffico veicolare, festività, ecc.).

Ma anche nei casi di sospensione riconducibili ad altre cause risulta frequente il richiamo a situazioni «impreviste ed imprevedibili», mutuando — con tutta evidenza — tale definizione da quella contenuta nell'art. 25, comma 1, lettera *b)* della legge n. 109/94 e riferita alla varianti in corso d'opera.

Un'analoga considerazione può operarsi anche in relazione ai casi di affidamento diretto mediante trattativa privata - ugualmente sottoposti all'obbligo di comunicazione all'Osservatorio — nei quali l'urgenza che impedisce il ricorso alle normali procedure di gara trova una non inconsueta giustificazione invocando il manifestarsi di circostanze speciali ed eccezionali che vengono qualificate appunto come «impreviste ed imprevedibili».

Ritenuto in diritto.

In sostanza, la suddetta definizione sembra assumere un valore "trasversale" nell'ambito della norma, in quanto finisce non di rado per caratterizzare almeno tre delle fattispecie (varianti in corso d'opera, sospensioni dei lavori e trattative private) che — in ossequio al rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e tempestività di cui all'art. 1 della legge quadro — devono costituire l'eccezione nello svolgimento "fisiologico dell'appalto".

Se a ciò si aggiunge che il richiamo alla imprevedibilità risulta sovente ingiustificato, dovendosi invece ipotizzare una carenza nello svolgimento delle attività propedeutiche all'esecuzione dei lavori, appare opportuno approfondire — sotto l'aspetto tecnico — il tema generale delle circostanze impreviste, distinguendo quelle prevedibili da quelle imprevedibili.

Mentre il ricorrere della circostanza imprevista deriva da una mera ed acritica constatazione oggettiva della singola fattispecie, la ricorrenza di una situazione di imprevedibilità consegue invece ad una valutazione — ancorata a condizioni chiare e riconoscibili - che porta ad escludere, obiettivamente, la possibilità di prefigurarsi l'evento.

Quest'ultima precisazione - che potrebbe sembrare superflua, dato l'inequivocabile tenore letterale dell'art. 25, comma 1, lettera *b)* — trova invece la sua ragion d'essere nelle risultanze delle analisi condotte sulle comunicazioni trasmesse dalle stazioni appaltanti all'Autorità, dalle quali emerge una diffusa tendenza a confondere i due termini indicati nella norma, fino a sovrapporli ed a fargli assumere il medesimo significato.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcune fattispecie di circostanze impreviste, nelle quali non può riconoscersi il carattere della imprvedibilità:

A) esigenze manifestate in corso d'opera dall'ente usuario dell'immobile oggetto dei lavori. In particolare, sono stati prospettati casi di sospensione dei lavori disposte per consentire agli utilizzatori dell'immobile interessato dall'appalto (sede di caserme, uffici, scuole, residenze, ecc.) di ricercare una sede alternativa, oppure — qualora si sia dovuta assicurare l'esecuzione dei lavori e la contemporanea fruizione dell'immobile — per organizzare sul momento i trasferimenti temporanei (di persone e materiali) nell'ambito del cantiere e gestire le interferenze generate dallo svolgimento delle due distinte attività.

È evidente che tali situazioni od altre similari non possono considerarsi "inattese", essendovi una conoscenza preventiva delle relative problematiche, le quali andavano perciò affrontate e risolte — in una parola, gestite — prima della consegna dei lavori.

B) Interferenze tra i lavori in corso d'esecuzione ed altre opere a farsi o preesistenti (impianti, sottoservizi, ecc.). Nel dettaglio, è stato spesso invocato il ricorso alla sospensione dei lavori nei casi di compresenza di due o più imprese sulla medesima area di cantiere o su area attigua, quando una di esse non poteva utilmente proseguire nell'esecuzione dei lavori di propria competenza, pena il reciproco intralcio. In proposito vi è da aggiungere che in alcuni casi tale situazione si è riverberata negativamente su entrambi gli appalti svolti in contemporanea, con la sostanziale configurazione di un doppio impedimento.

Talora le sospensioni sono state invece motivate dalla necessità di attendere l'intervento di soggetti estranei alla procedura d'appalto, ma aventi competenza su impianti a rete o simili, aerei o interrati, interferenti a vario titolo con i lavori in corso di esecuzione. Infine, in relazione ad alcuni appalti suddivisi in lotti, sono state disposte sospensioni dei lavori per procedere a varianti con ridistribuzione delle lavorazioni previste, anticipandone alcune contemplate nei lotti futuri per evitare successive duplicazioni nell'esecuzione delle opere accessorie e di finitura. Si è cioè verificato che la logica di esecuzione non ha coinciso con una logica tesa a raggiungere la compiuta funzionalità dei lavori realizzati.

Analogamente a quanto rappresentato in precedenza, non vi è dubbio che le situazioni di interferenza simili a quelle descritte fossero immaginabili già nella fase che precede l'appalto e dovessero perciò ricevere la giusta attenzione da parte dei soggetti preposti all'iter di realizzazione dell'opera pubblica, allo scopo di eliminare tutti i prevedibili effetti ostativi alla regolare esecuzione dei lavori.

C) Adempimenti propedeutici all'acquisizione di autorizzazioni, nulla-osta, ecc., o, più in generale, all'esecuzione proficua dei lavori. Benché la vigente normativa sia inequivocabile nello stabilire che la validazione progettuale debba riguardare anche l'attività di verifica circa «l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto» (art. 47, comma 2, lettera 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99), sono pervenute numerose comunicazioni relative a sospensioni dei lavori riconducibili al mancato svolgimento di adempimenti preliminari. Oltre alle fattispecie di lavori iniziati in assenza di alcune autorizzazioni (giustificando a volte tale carenza con la necessità di rispettare l'improrogabile tempistica per accedere al finanziamento), sono stati annoverati casi nei quali gli interventi a farsi incidevano su beni assoggettati alla competenza di altre amministrazioni, la cui autorizzazione iniziale restava subordinata alla successiva definizione di accordi operativi in ordine ai tempi ed alle modalità di svolgimento di alcune lavorazioni (scavi che comportavano la chiusura al traffico di strade, spostamento di sottoservizi, campagne di scavo e rilievo archeologico, smaltimenti di materiali equiparati ai rifiuti tossici, ecc.). Infine, sono pervenute notizie di sospensione dei lavori disposte in conseguenza del ritrovamento di ordigni bellici (cui ha dovuto far seguito l'affidamento delle necessarie operazioni di bonifica). Se tale evenienza costituisce — oggettivamente — una causa imprevedibile, qualora sia riferita ad aree che, alla luce dei dati storici, sono risultate escluse da qualsiasi attività bellica, non altrettanto può dirsi per quei territori che sono stati interessati da azioni militari terrestri od aeree e per i quali, in assenza di significativi interventi di antropizzazione, non poteva escludersi la presenza di ordigni bellici inesplosi.

Anche in queste fattispecie deve rilevarsi che le condizioni di impedimento alla regolare esecuzione dei lavori potevano e dovevano essere affrontate in via preventiva, nell'ambito di una corretta e completa programmazione dell'intervento a farsi.

D) Necessità di introdurre varianti tecniche e/o prevedere nuove lavorazioni. Un numero significativo di comunicazioni rese ai sensi dell'art. 133, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 ha riguardato il ricorso a varianti *ex* art. 25, comma 1, lettera *b)* della legge n. 109/1994, con la motivazione che in corso d'opera si erano manifestate necessità di prevedere ulteriori o differenti categorie di lavori. L'esame delle singole fattispecie ha però evidenziato, con grande frequenza, che l'introduzione di nuove lavorazioni è stata la conseguenza di un approfondimento progettuale tecnicamente insufficiente, o dell'inadeguata valutazione dello stato di fatto.

Anche in questa fattispecie deve rilevarsi che le nuove lavorazioni possono derivare da circostanze che non possono essere ritenute imprevedibili in quanto riferibili ad altra problematica quale quella dell'errore progettuale.

E) Problemi organizzativi della stazione appaltante. Sono state prospettate, come cause della sospensione dei lavori, difficoltà operative delle singole stazioni appaltanti, connesse alla carenza di organico, all'indisponibilità dei soggetti preposti alla conduzione dell'appalto (ad esempio per malattia, per la scadenza dei contratti a tempo determinato o similari stipulati per l'espletamento di dette funzioni), all'assunzione da parte degli istituti appaltanti di diverse o nuove competenze rispetto a quelle già assegnate.

La casistica suesposta chiama in causa fatti estranei all'appalto in sé, riguardando sostanzialmente difficoltà di funzionamento della «macchina amministrativa» in seno agli enti appaltanti. Non vi è, quindi, una diretta responsabilità dei soggetti istituzionalmente preposti alla realizzazione dell'*iter* esecutivo di un'opera pubblica; tuttavia, le conseguenze che tali impedimenti possono produrre — sotto forma di maggiori oneri derivanti dal contenzioso intervenuto o dal ritardo nella consegna dei lavori — impongono comunque una preliminare attività di pianificazione, estesa a tutti gli aspetti implicati nella procedura d'appalto.

F) Problemi organizzativi delle imprese esecutrici. Sono state rilevate sospensioni disposte dalla stazione appaltante su richiesta dell'appaltatore per difficoltà connesse con l'approvvigionamento di alcuni tipi di materiali o forniture, nonché con la difficoltà di realizzare a regola d'arte opere particolari a causa di problemi organizzativi e/o esecutivi.

Anche in questi casi il riconoscimento dell'imprevedibilità deve essere effettuato e chiaramente motivato, rilevando che pur dovendosi ritenere inammissibili richieste dell'appaltatore per il recupero dei maggiori oneri sostenuti, non possono invece escludersi oneri extracontrattuali dovuti, ad esempio, alla necessità di sostenere costi non programmati per il ritardo nell'utilizzazione dell'opera.

L'elenco delle fattispecie suelencate, non è certamente esaustivo, ma è indicativo dei criteri da seguire per una valutazione della sussistenza delle condizioni di «imprevedibilità», ancorata a condizioni chiare e riconoscibili.

Dalle considerazioni svolte segue che:

1. Qualora in corso di esecuzione dei lavori si verifichino circostanze impreviste che impongano di procedere alla sospensione dei lavori, il responsabile del procedimento cui compete l'accertamento della situazione di fatto — deve attenersi scrupolosamente al disposto di cui all'art. 134, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, motivando in maniera esauriente la non imputabilità alla stazione appaltante delle condizioni createsi, specificando che le stesse non erano prevedibili al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori;

2. Le motivazioni addotte a giustificazione non devono essere generiche in quanto devono consentire l'espressione di un giudizio chiaro circa l'ammissibilità e complessiva utilità (in termini di efficacia, tempi e costi) della decisione assunta dal responsabile. In caso contrario ne consegue automaticamente un giudizio negativo sull'attività tecnico-amministrativa svolta dalla stazione appaltante e — per essa — dai soggetti preposti alla conduzione dell'appalto ed investiti della sua gestione e della connessa responsabilità, con i conseguenti addebiti nel caso in cui dal loro operato sia desumibile un danno erariale.

Roma, 9 aprile 2003

Il Presidente: GARRI

03A06214

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 30 aprile 2003.

Approvazione di proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2002-2003 relative al servizio di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, e sue modifiche ed integrazioni. (Deliberazione n. 45/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 aprile 2003,

Premesso che:

l'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) stabilisca e aggiorni in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui all'art. 2, commi 17, 18 e 19, della medesima legge;

l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) prevede che l'Autorità determini le tariffe per la vendita ai clienti non idonei, in modo da realizzare una adeguata ripartizione dei benefici tra clienti ed imprese e da assicurare a queste ultime una congrua remunerazione del capitale investito e le tariffe per la distribuzione in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;

con deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), come modificata ed integrata con deliberazioni 24 gennaio 2001, n. 4/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2001, (di seguito: deliberazione a 4/01), 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001 (di seguito: deliberazione n. 58/01), 21 giugno 2001, n. 134/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001 (di seguito deliberazione n. 134/01) e 26 giugno 2002, 122/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 18 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 122/02), l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato e le modalità per la loro presentazione e approvazione;

ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, della deliberazione n. 122/02 i termini per la presentazione all'Autorità delle proposte di opzioni tariffarie base sono stati fissati rispettivamente al 15 agosto 2002 per gli esercenti di cui all'art. 4, commi 13 e 14, della deliberazione n. 237/00 e al 31 luglio 2002 per gli esercenti diversi dai precedenti;

ai sensi dell'art. 13, comma 5, della deliberazione n. 237/00 le proposte di opzioni tariffarie base sono approvate, qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni del ricevimento delle medesime;

con deliberazione 19 dicembre 2002, n. 217/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 217/02) e con deliberazione 12 febbraio 2003, n. 11/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 50 del 1º marzo 2003 (di seguito: deliberazione n. 11/03), l'Autorità ha approvato le proposte delle opzioni tariffarie base per l'anno termico 2002-2003 presentate da 402 esercenti relative al servizio di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti del mercato vincolato;

Premesso che:

per la raccolta dei dati e lo sviluppo dei conteggi relativi alla determinazione della proposte di opzioni tariffarie base per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 è stato predisposto e pubblicato nel sito dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il «Questionario gas 2002», da utilizzare da parte degli esercenti;

in data 9 ottobre 2002 e in data 9 dicembre 2002, gli uffici dell'Autorità, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della deliberazione n. 237/00, hanno dato comunicazione agli esercenti della mancata presentazione delle proposte di opzioni tariffarie base;

in data 22 gennaio 2003 gli uffici dell'Autorità hanno comunicato a 14 esercenti che non avevano provveduto a presentare le opzioni tariffari di cui sopra che, in mancanza di una loro determinazione, sarebbe stata attivata la procedura prevista dell'art. 13, commi 7 e 8 della deliberazione n. 237/00;

646 esercenti hanno presentato all'Autorità, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della deliberazione n. 237/00 le proposte di opzioni tariffarie base per l'attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato e fino dell'approvazione di cui al comma 5 del medesimo art. 13;

le proposte di opzioni tariffarie base di cui al precedente alinea di 402 esercenti sono state approvate con deliberazioni dell'Autorità numeri 217/02 e 11/03;

Visti:

la legge n. 481/1995;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001;

la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità;

la deliberazione n. 237/00, come modificata ed integrata con le deliberazioni n. 4/01, n. 58/01, n. 134/01 e n. 122/02;

la deliberazione 29 novembre 2002, n. 195/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 2002, recante le modalità per l'aggiornamento della parte relativa al costo della materia prima delle tariffe del gas in attuazione della legge 28 ottobre 2002, n. 238 e la modificazione di deliberazioni dell'Autorità;

le deliberazioni numeri 217/02 e 11/03;

Considerato che, alla data del 18 aprile 2003, un ulteriore numero di esercenti (168) ha presentato proposte di opzioni tariffarie base per le attività di distribuzione e di fornitura ai clienti del mercato vincolato conformi ai criteri di cui alla deliberazione n. 237/00, in quanto:

l'opzione tariffaria base non comporta un ricavo superiore al vincolo sui ricavi per le tariffe di distribuzione;

l'opzione tariffaria base viene presentata secondo uno schema definito dall'Autorità;

i limiti degli scaglioni di consumo, in numero massimo di sette, sui quali possono essere articolate le opzioni tariffarie base, sono scelti tra i valori indicati nella tabella 3 della deliberazione n. 237/00;

tutte le proposte di opzioni tariffarie base sono offerte in modo non discriminatorio a tutti i clienti del medesimo ambito tariffario;

la spesa unitaria annua, espressa in euro/MJ, derivante dall'applicazione di ogni opzione tariffaria base, non risulta crescente al crescere dei volumi distribuiti o venduti a ciascun cliente;

la spesa unitaria annua derivante dall'applicazione di ogni opzione tariffaria base relativa all'attività di distribuzione non è in alcun caso inferiore a T_{min} come definito nella formula di cui all'art. 6, comma 5, della deliberazione n. 237/00;

la quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio QVD è determinata secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, della deliberazione n. 237/00, così come modificato dalla deliberazione n. 58/01;

la componente transitoria CMP è determinata ai sensi dell'art. 9, comma 9, della deliberazione n. 237/00, così come integrata dalla deliberazione n. 134/01.

Ritenuto che sia opportuno approvare le proposte di opzioni tariffarie base ritenute conformi ai criteri di cui alla deliberazione n. 237/00.

Delibera:

Art. 1.

Approvazione delle proposte di opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato per l'anno termico 2002-2003

1.1 Le proposte di opzioni tariffarie base relative all'anno termico 2002-2003, presentate dagli esercenti indicati nella tabella 1, allegata alla presente deliberazione, sono approvate in quanto ritenute, in seguito all'esame dei dati dichiarati dagli esercenti, conformi ai criteri di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00) e successive modifiche ed integrazioni.

1.2 Le proposte di opzioni tariffarie base di cui al precedente comma 1.1 sono valide per il periodo 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003.

Art. 2.

Disposizioni finali

2.1 La presente deliberazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 30 aprile 2003

Il presidente: RANCI

ALLEGATO

Tabella 1 - Elenco degli esercenti che hanno proposto opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione e di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato per l'anno termico 2002-2003

Codice esercente	Denominazione esercenti	Comune	Provincia
26	CIGAS SPA - COMMERCIO INDUSTRIA GAS	CITTADELLA	PD
33	ACAM SPA	LA SPEZIA	SP
39	OTTOGAS	NAPOLI	NA
43	DIM GAS SRL	CURTAROLO	PD
46	GAS SPA - GASDOTTI AZIENDA SICILIANA	PALERMO	PA
54	ERIDANO GAS SRL	CREMONA	CR
57	EDIGAS SRL - ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI
58	SICILMETANO SPA	CATANIA	CT
60	G.E.I. GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI SPA	CREMA	CR
69	SOC.GASTECNICA REGGIANA SRL	PIACENZA	PC
70	GENGAS SRL	CASSANO D'ADDA	MI
75	SOGEGAS SRL	ASTI	AT
77	IMETAN SRL	CREMONA	CR
79	MEGAS SPA	PESARO	PS
85	COGEMA GAS SPA	SANTA MARIA A VICO	CE
90	SOGAS SPA	ASTI	AT
94	MDG SRL - METANIFERA DI GAVIRATE	GAVIRATE	VA
95	METANPROGETTI SPA	ASTI	AT
106	METANO NORD SPA	BERGAMO	BG
111	BORMIDA GAS SRL	MILLESIMO	SV
129	MONTELUPONE ARCALGAS SRL	MONTELUPONE	MC
154	SIRT SPA	PIACENZA	PC
155	SIMA SRL - SOC.ITALIANA METANO AFFINI	MANTOVA	MN
167	SAN QUIRICO GAS SPA	CREMA	CR
190	GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	MILANO	MI
200	CIMAF - CONSORZIO INTERCOMUNALE METANIZZAZIONE ALTO FRIGNANO	SESTOLA	MO
201	SAMEST SRL	MANTOVA	MN
202	CONS.INTERCOMUNALE METANODOTTO PANARO	ZOCCA	MO
203	COSEV - CONS.SERVIZI VIBRATA	NERETO	TE

Codice esercente	Denominazione esercenti	Comune	Provincia
222	IMPREGEST SRL	POLICORO	MT
223	ITALIMPIANTI SRL	ASTI	AT
225	METEMA GESTIONI SRL	CAMERINO	MC
232	TECNOMETANO SRL	COMACCHIO	FE
233	SMEDIGAS SPA	SAN GREGORIO DI CATANIA	CT
249	SOC.GAS RIMINI SPA	RIMINI	RN
254	VERGAS SRL	CAPRI LEONE	ME
258	COMPAGNIA INSTALLAZIONE GAS SRL	UDINE	UD
268	SAGAS SRL	OFFIDA	AP
269	DELTA GAS SPA	MIRA	VE
281	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	BELLUNO	BL
283	SIME - SOCIETA' IMPIANTI METANO	LOZZO ATESTINO	PD
284	SIDA IMPIANTI SPA	ISERNIA	IS
301	ALPENGAS SRL	BRA	CN
310	AZIENDA SERVIZI ENERGETICI CATANIA - ASEC	CATANIA	CT
312	AMAGA - AZ.MUNICIPALE ACQUA E GAS	ABBIATEGRASSO	MI
320	ACEGAS - ACQUA ELETTRICITA` GAS E SERVIZI SPA	TRIESTE	TS
321	AGEA SPA	FERRARA	FE
325	AZ.MULTISERVIZI COMUNALE	GALLARATE	VA
327	AMGA SPA - AZ.MEDITERRANEA GAS E ACQUA	GENOVA	GE
328	COMUNE DI PONTE NOSSA	PONTE NOSSA	BG
331	ACEL SPA	LECCO	LC
336	GESAM SPA	LUCCA	LU
337	TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE SPA	MANTOVA	MN
338	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI MERANO SPA	MERANO	BZ
339	AIMAG SPA	MIRANDOLA	MO
364	AZIENDA TERRITORIALE ENERGIA AMBIENTE SPA VERCELLI	VERCELLI	VC
367	AIM - AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA SPA	VICENZA	VI
368	ASM VIGEVANO - AZIENDA SPECIALE	VIGEVANO	PV
375	COMUNE DI BUSSETO	BUSSETO	PR
382	COMUNE DI ALSENO	ALSENO	PC
401	COMUNE DI CAMBIAGO	CAMBIAGO	MI
402	COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA	ALTAVILLA IRPINA	AV
410	COMUNE DI CAVRIGLIA	CAVRIGLIA	AR
411	COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV
417	COMUNE DI MONTEVARCHI	MONTEVARCHI	AR

Codice esercente	Denominazione esercenti	Comune	Provincia
423	CAM SPA CENTRO AZIENDALE MULTISERVIZIO	FALCONARA MARITTIMA	AN
425	COMUNE DI MONTE URANO	MONTE URANO	AP
428	COMUNE DI GIULIANOVA	GIULIANOVA	TE
431	COMUNE DI ALZANO LOMBARDO	ALZANO LOMBARDO	BG
448	COMUNE DI CAGNANO AMITERNO	CAGNANO AMITERNO	AQ
450	LA GENERALE SERVIZI SPA	GANDINO	BG
451	COMUNE DI SCERNI	SCERNI	CH
453	COMUNE DI POGGIO SANNITA	POGGIO SANNITA	IS
459	COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA	LUGAGNANO VAL D'ARDA	PC
460	COMUNE DI CONTRADA	CONTRADA	AV
480	COMUNE DI CUGGIONO	CUGGIONO	MI
494	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	VALEGGIO SUL MINCIO	VR
496	COMUNE DI SAN BONIFACIO	SAN BONIFACIO	VR
498	COMUNE DI CORTEMAGGIORE	CORTEMAGGIORE	PC
512	COMUNE DI RIVOLTA D' ADDA	RIVOLTA D'ADDA	CR
523	AZ.ENERGETICA MUNICIPALE SPA	CREMONA	CR
529	COMUNE DI ASSISI	ASSISI	PG
530	ASCOPIAVE SPA	PIEVE DI SOLIGO	TV
535	COMUNE DI BARISCIANO	BARISCIANO	AQ
539	COMUNE DI BONEFRO	BONEFRO	CB
550	COMUNE DI PAGLIETA	PAGLIETA	CH
551	COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO	PORTO SAN GIORGIO	AP
560	COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA	CARONNO PERTUSELLA	VA
562	COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO	CASTELVECCHIO SUBEQUO	AQ
567	COMUNE DI COLLETORTO	COLLETORTO	CB
568	COMUNE DI CORFINIO	CORFINIO	AQ
573	COMUNE DI CREVOLADOSSOLA	CREVOLADOSSOLA	VB
580	COMUNE DI PARRE	PARRE	BG
586	PADANIA ACQUE SPA	CREMONA	CR
587	COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG
588	COMUNE DI TORLINO VIMERCATI	TORLINO VIMERCATI	CR
591	COMUNE DI MAPELLO	MAPELLO	BG
600	COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE	FRANCAVILLA AL MARE	CH
602	COMUNE DI GESSATE	GESSATE	MI
603	COMUNE DI GIARRE	CATANIA	CT
605	COMUNE DI GISSI	GISSI	CH

Codice esercente	Denominazione esercenti	Comune	Provincia
608	COMUNE DI INVERUNO	INVERUNO	MI
637	COMUNE DI PANDINO	PANDINO	CR
646	COMUNE DI PIZZOLI	PIZZOLI	AQ
652	COMUNE DI RHO	RHO	MI
653	COMUNE DI RICCIA	RICCIA	CB
659	COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	SAN GIORGIO SU LEGNANO	MI
663	COMUNE DI SANT'ELIA A PIANISI	SANT'ELIA A PIANISI	CB
669	COMUNE DI SOAVE	SOAVE	VR
672	COMUNE DI SORAGNA	SORAGNA	PR
683	COMUNE DI UMBERTIDE	UMBERTIDE	PG
690	COMUNE DI VITTORITO	VITTORITO	AQ
695	COMUNE DI NOTARESCO	NOTARESCO	TE
714	IS GAS SCRL	CAGLIARI	CA
715	GASTECNICA GALLIERA SRL	SAN PIETRO IN CASALE	BO
717	PICCINI PAOLO SPA	SANSEPOLCRO	AR
72	SOC.ITALIANA GAS LIQUIDI SPA	TORRIANA	RN
742	COMUNE DI NANTO	NANTO	VI
747	OLIVI SPA	PANICALE	PG
754	DIGAS SRL	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	UD
755	CDCL DI MARCHETTI & C. SNC	CAMERINO	MC
765	A&B GAS SRL	RIBERA	AG
770	VENETA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	MILANO	MI
784	AUTOGAS RIVIERA SRL	TAGGIA	IM
786	GESTIONI VALDICHIANA SPA	MONTEPULCIANO	SI
795	COMUNE DI FROSOLONE	FROSOLONE	IS
796	COMEST SPA	PALERMO	PA
802	FAVELLATO CLAUDIO SRL	FORNELLI	IS
804	AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI DI ROZZANO - AMA ROZZANO SPA	ROZZANO	MI
812	CONS.GAS MARCHE	TORRIANA	RN
818	COSVIM SOC. COOP. A R.L.	POTENZA	PZ
821	SORGEA	FINALE EMILIA	MO
824	SUESSOLA GAS SRL	SANTA MARIA A VICO	CE
830	BEYFIN SPA	CAMPI BISENZIO	FI
840	SIMEO SRL	SAN GIOVANNI LA PUNTA	CT
841	TAMMARO GAS SPA	COLLE SANNITA	BN
852	TOSCOGAS SPA	ALTOPASCIO	LU

Codice esercente	Denominazione esercenti	Comune	Provincia
853	LUNIGAS I.F.	FOSDINOVO	MS
855	PONENTEGAS S.R.L.	IMPERIA	IM
901	COMUNE DI MOLINI DI TRIORA	MOLINI DI TRIORA	IM
904	COMUNE DI SAN BASILE	CASTROVILLARI	CS
907	COMUNE DI SPINETE	SPINETE	CB
911	CONSORZIO LUCANO PER IL GAS	POTENZA	PZ
912	COMUNE DI ORVINIO	ORVINIO	RI
914	CMV SERVIZI SRL	CENTO	FE
923	ASS.COMUNI PER METANIZZAZIONE TERRITORI COMUNALI	TORRICELLA PELIGNA	CH
929	COMUNE DI FONTANELLATO	PARMA	PR
937	COMUNE DI TRECASALI	PARMA	PR
940	COMUNITA' MONTANA DELLA SABINA	POGGIO MIRTETO	RI
951	COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG
957	SES SPA	COPERTINO	LE
964	NORMANNA GAS SPA	PALERMO	PA
968	CONSORZIO S.E.T.A. SRL	CASTEL DI SANGRO	AQ
972	ALPIGAS SRL	AOSTA	AO
980	CENTRO PLURISERVIZI SPA	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AR
989	COMUNITA' MONTANA MEDIO SANGRO ZONA "R"	QUADRI	CH
991	ENEL DISTRIBUZIONE GAS SPA	MILANO	MI
997	AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI SPA	TRAVAGLIATO	BS
1008	SOELIA AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI	ARGENTA	FE
1009	SO.L.E.A. SRL	SOSPIRO	CR
1010	AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA SPA	GARDONE VAL TROMPIA	BS
1015	TE.AM. SOCIETA' TERRITORIO AMBIENTE SPA	LUGO	RA
1019	TECNICONSUL COSTRUZIONI E GESTIONI SRL	REGGIO NELL'EMILIA	RE
1034	VALLE UMBRA SERVIZI SPA	SPOLETO	PG
1049	AUTOGAS NORD VENETO EMILIANA SRL	MARCARIA	MN
1052	COMUNITA' MONTANA CAMPO IMPERATORE-PIANA DI NAVELLI	BARISCIANO	AQ
1066	LUMETEC SPA	LUMEZZANE	BS
1067	BACINO CAMPANIA 25	MILANO	MI

03A06158

DELIBERAZIONE 30 aprile 2003.

Disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica, modificazioni e integrazioni della deliberazione 19 dicembre 2002, n. 220/02. (Deliberazione n. 46/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 aprile 2003,

Premesso che: l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), con la propria deliberazione 19 dicembre 2002, n. 220/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2003 (di seguito: deliberazione n. 220/02), ha aggiornato la disciplina dei livelli specifici e generali di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica, introducendo modifiche e integrazioni alla deliberazione 28 dicembre 1999, n. 201/99, pubblicata nel supplemento ordinario n. 235 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 201/99);

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo n. 79/1999;

l'art. 10, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Viste:

la deliberazione n. 201/99;

la deliberazione n. 220/02;

Considerato che:

con nota del 28 febbraio 2003, protocollo DD/P20030002966 (protocollo Autorità n. 008530 del 3 marzo 2003) la società Enel distribuzione S.p.a. (di seguito: Enel distribuzione) ha presentato istanza di riesame della deliberazione n. 220/02, con richiesta di differire al 1° trimestre 2004 l'entrata in vigore del provvedimento, motivata dalle difficoltà attuative in relazione alle modifiche richieste per l'aggiornamento dei sistemi informativi di supporto all'attuazione del provvedimento stesso;

con nota del 28 febbraio 2003, protocollo n. 24012/GZ-VZ (prot. Autorità n. 008633 del 3 marzo 2003) la Federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici (di seguito: Federelettrica) ha presentato una richiesta di differimento al 1° gennaio 2004 dell'entrata in vigore della deliberazione n. 220/02, evidenziando che i tempi e le modalità di attuazione del provvedimento impongono agli operatori un adeguamento gestionale e informativo di entità non trascurabile;

con nota del 13 marzo 2003, prot. Deval/P2003001618 (prot. Autorità n. 010043 del 17 marzo 2003), la società Deval S.p.a. (di seguito: Deval) ha presentato una richiesta di differimento al 1° gennaio 2004 dell'entrata in vigore della deliberazione n. 220/02, con motivazioni identiche a quelle illustrate dalla Federelettrica;

Considerato che sono avvenuti incontri tecnici con la Federelettrica il giorno 28 marzo 2003, e con l'Enel distribuzione e con la Deval il giorno 11 aprile 2004, nella sede della stessa Autorità;

Ritenuto che:

sia opportuno accogliere le istanze presentate di differimento dell'entrata in vigore della deliberazione n. 220/02 al 1° gennaio 2004 solo limitatamente ai livelli generali di qualità commerciale relativi alle prestazioni richieste da clienti del mercato libero, per facilitare la graduale attuazione delle modifiche e integrazioni alla previgente disciplina della qualità commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica, introdotte con la deliberazione n. 220/02;

non sia opportuno accogliere le suddette istanza di differimento per quanto concerne i livelli specifici di qualità commerciale, allo scopo di non ridurre il grado di tutela dei clienti, con particolare riferimento agli indennizzi automatici previsti per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale;

sia opportuno apportare alcune modifiche che possono migliorare l'attuazione della suddetta disciplina;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni della disciplina dei livelli di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica

1.1 L'art. 30, comma 30.4, della disciplina dei livelli di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica, di cui nell'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 dicembre 2002, n. 220/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2003 (di seguito richiamata come: disciplina dei livelli di qualità commerciale) è sostituito con il seguente:

«30.4 In occasione della richiesta di una prestazione soggetta a livelli specifici e generali di qualità o della fissazione di un appuntamento personalizzato l'esercente comunica al cliente un codice univoco.».

1.2 All'art. 33, comma 33.3, lettere *a), b)* e *c)*, della disciplina dei livelli di qualità commerciale, dopo le parole «clienti finali BT» sono aggiunte le parole «o MT»

1.3 All'art. 33 della disciplina dei livelli di qualità commerciale è aggiunto il seguente comma:

«33.5 Gli obblighi di cui al precedente comma 33.2, lettera *b)*, e gli obblighi di cui al precedente art. 30, comma 30.4, non si applicano per l'anno 2003 alle prestazioni richieste dai clienti del mercato libero.».

Art. 2.

Disposizioni finali

2.1 Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla sua pubblicazione.

Milano, 30 aprile 2003

Il presidente: RANCI

03A06159

DELIBERAZIONE 30 aprile 2003.

Rinnovo dell'affidamento in via transitoria alla Cassa conguaglio per il settore elettrico della gestione del fondo di compensazione di cui all'art. 5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00. (Deliberazione n. 44/03).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 aprile 2003,

Premesso che:

ai sensi dell'art. 5, comma 1 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/00), pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, come modificata ed integrata dalla deliberazione 13 marzo 2001, n. 58/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 74 del 29 marzo 2001, (di seguito: deliberazione n. 58/01), è istituito un fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione con decorrenza dal 1° luglio 2001 (di seguito: fondo di compensazione);

ai sensi dell'art. 5, comma 2, della deliberazione n. 237/00, l'Autorità determina annualmente il valore della quota QFNC a carico degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato, come percentuale uniforme del costo di distribuzione riconosciuto in misura non superiore al due per cento;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), in particolare l'art. 3, comma 1;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Viste:

la deliberazione n. 237/00;

la deliberazione n. 58/01;

la deliberazione n. 306/01;

Considerato che:

l'art. 4 della deliberazione n. 58/01 prevede che il fondo di compensazione sia amministrato dall'Autotità avvalendosi, per le procedure di riscossione ed erogazione dei contributi, di un istituto bancario;

con la deliberazione 17 dicembre 2001, n. 306/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002 (di seguito: deliberazione n. 306/01), l'Autorità ha affidato in via transitoria alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) la gestione del fondo di compensazione per un periodo di un anno decorrente dal 1° aprile 2002; e che tale termine è scaduto il 31 marzo 2003;

le risultanze relative al periodo, di cui al precedente alinea, evidenziano la necessità di valutare ulteriormente la funzionalità della disciplina organizzativa e sostanziale del fondo di compensazione;

Ritenuto che sia pertanto opportuno che l'Autorità, ai fini della gestione del fondo di compensazione, continui ad avvalersi della Cassa per un periodo di un anno decorrente dal 1° aprile 2003, secondo le medesime condizioni previste nella deliberazione n. 306/01.

Delibera:

Di rinnovare, per il periodo di un anno a decorrere dal 1° aprile 2003, alle medesime condizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 dicembre 2001, n. 306/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 16 gennaio 2002, l'affidamento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico della gestione del fondo per la compensazione di cui all'art. 5, comma 1, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, come successivamente integrata e modificata;

Di differire al 31 maggio 2003, il termine per i versamenti dovuti dagli esercenti il servizio di distribuzione del gas a mezzo di reti locali per l'anno termico 2002-2003 di cui all'art. 4, comma 2, della deliberazione n. 58/01;

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione;

Di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato avviso di ricevimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, nella sede legale di via L. Bissolati n. 76, 00186 Roma.

Milano, 30 aprile 2003

Il presidente: RANCI

03A06160

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina I.BIR.N.»

Estratto decreto AIC/UAC n. 757 del 24 marzo 2003

Specialità medicinale: RANITIDINA I.BIR.N.

Titolare A.I.C.: I.BIR: N. - Istituto Bioterapeutico Nazionale S.r.l.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 150 mg;
A.I.C. n. 035688011/MG (in base 10), 1213LC (in base 32);
classe: «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,01 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 8,26 euro (IVA inclusa);

10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 300 mg;
A.I.C. n. 035665090/MG (in base 10), 120F62 (in base 32);
classe: «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,01 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 8,26 euro (IVA inclusa);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film

Composizione:

1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato equivalente a 150 e 300 mg;

ecciplenti: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, polimetacrilato, polietilenglicole 6000 idrossipropilmetilcellulosa, talco e titanio diossido (E 171).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione confezionamento e controllo: Delta LTD - Islanda.

Indicazioni terapeutiche:

Ranitidina I.BIR.N. 150 mg:

per il trattamento delle patologie del tratto gastrointestinale superiore laddove è necessario ridurre la secrezione acida gastrica:

ulcera duodenale;

ulcera gastrica benigna;

trattamento a lungo termine di ulcera duodenale e ulcera gastrica benigna per prevenire le ulcere recidivanti. Il trattamento a lungo termine è indicato nei pazienti con anamnesi di ulcere recidivanti;

esofagite da reflusso;

sindrome di Zollinger Eleison.

Rantidina I.BIRN. da 300 mg:

per il trattamento delle patologie del tratto gastrointestinale superiore laddove è necessario ridurre la secrezione gastrica:

ulcera duodenale;

ulcera gastrica benigna;

esofagite da reflusso;

sindrome di Zollinger Ellison.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06220

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina Boniscontro»

Estratto decreto AIC/UAC n. 758 del 24 marzo 2003

Specialità medicinale: RANITIDINA BONISCONTRO.

Titolare A.I.C: Laboratorio Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. - via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 150 mg;
A.I.C. n. 035702012/MG (in base 10), 121K7W (in base 32);
classe: «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 4,54 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 7,50 euro (IVA inclusa);

10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 300 mg:
A.I.C. n. 035702024/MG (in base 10), 121K88 (in base 32);
classe: «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 4,54 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 7,50 euro (IVA inclusa);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

Ranitidina Boniscontro 150 mg:

principio attivo: 1 compressa rivestita contiene 170 mg di ranitidina cloridrato equivalente a 150 mg di ranitidina;

Ranitidina Boniscontro 300 mg:

principio attivo: 1 compressa rivestita contiene 340 mg di ranitidina cloridrato equivalente a 300 mg di ranitidina;

eccipienti: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, polimetacrilato, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 6000, talco e colorante titanio diossido (E171).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione confezionamento e controllo: Delta LTD Islanda.

Indicazioni terapeutiche:

Ranitidina Boniscontro 150 mg:

per il trattamento delle patologie del tratto gastrointestinale superiore laddove è necessario ridurre la secrezione acida gastrica:

ulcera duodenale;

ulcera gastrica benigna;

trattamento a lungo termine di ulcera duodenale e ulcera gastrica benigna per prevenire le ulcere recidivanti. Il trattamento a lungo termine è indicato nei pazienti con anamnesi di ulcere recidivanti;

esofagite da reflusso;

sindrome di Zollinger Eleison.

Rantidina Boniscontro da 300 mg:

per il trattamento delle patologie del tratto gastrointestinale superiore laddove è necessario ridurre la secrezione gastrica:

ulcera duodenale;

ulcera gastrica benigna;

esofagite da reflusso;

sindrome di Zollinger Ellison.

Ranitidina Boniscontro non è indicata per il trattamento dei disturbi addominali lievi come crampi e distonie neurovegetative a carico dello stomaco.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06218

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranitidina Research»

Estratto decreto AIC/UAC n. 759 del 24 marzo 2003

Specialità medicinale: RANITIDINA RESEARCH.

Titolare A.I.C: New Research S.r.l. - P.zza Don Luigi Sturzo, n. 34 - 04011 Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 150 mg;

A.I.C. n. 035701010/MG (in base 10), 121J8L (in base 32);

Classe: «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 4,54 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 7,50 euro (IVA inclusa);

10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 300 mg;

A.I.C. n. 035701022/MG (in base 10), 121J8Y (in base 32);

classe: «A» nota 48.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 4,54 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 7,50 euro (IVA inclusa);

Forma farmaceutica:

compressa rivestita con film.

Composizione:

1 compressa rivestita con film contiene:

Ranitidina Research 150 mg;

principio attivo: 1 compressa rivestita contiene 170 mg di ranitidina cloridrato equivalente a 150 mg di ranitidina.

Ranitidina Research 300 mg:

principio attivo: 1 compressa rivestita contiene 340 mg di ranitidina cloridrato equivalente a 300 mg di ranitidina.

eccipienti: cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, polimetacrilato, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 6000, talco e colorante titanio diossido (E171)

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione confezionamento e controllo: Delta LTD - Islanda.

Indicazioni terapeutiche:

Ranitidina Research 150 mg per il trattamento delle patologie del tratto gastrointestinale superiore laddove è necessario ridurre la secrezione acida gastrica; ulcera duodenale; ulcera gastrica benigna; trattamento a lungo termine di ulcera duodenale e ulcera gastrica benigna per prevenire le ulcere recidivanti. Il trattamento a lungo termine è indicato nei pazienti con anamnesi di ulcere recidivanti. Esofagite da reflusso. Sindrome di Zollinger Eleison.

Rantidina Research da 300 mg per il trattamento delle patologie del tratto gastrointestinale superiore laddove è necessario ridurre la secrezione gastrica:

ulcera duodenale;

ulcera gastrica benigna;

esofagite da reflusso;

sindrome di Zollinger Ellison.

Ranitidina Research non è indicata per il trattamento dei disturbi addominali lievi come crampi e distonie neurovegetative a carico dello stomaco.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06217

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gonapeptyl Depot»

Estratto decreto AIC/UAC n. 765 del 24 marzo 2003

Specialità medicinale: GONAPEPTYL DEPOT.

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.a. via Senigallia, 18/2 - 20161 Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

1 siringa preriempita da 172 mg di polvere + 1 siringa preriempita da 1 ml di solvente da 3,75 mg;

A.I.C. n. 0335562014/M (in base 10), 11X8JY (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «A» nota 51.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 113,58 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 183,98 euro (IVA inclusa);

3 siringhe preriempite da 172 mg di polvere + 3 siringhe preriempite da 1 ml di solvente da 3,75 mg;

A.I.C. n. 0335562026/M (in base 10), H11X8KB (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge 4 aprile 2002, n. 56: classe «A» nota 51.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 384,18 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 537,39 euro (IVA inclusa);

Forma farmaceutica: polvere e solvente per sospensione iniettabile.

Composizione: 1 siringa preriempita contiene:

principio attivo: triptorelina base 3,75 mg (sottoforma di triptorelina acetato 4,12 mg);

eccipienti: poli-(d,l lactide coglicolide), propilenglicole octanoato decanoato.

Solvente: una siringa preriempita da 1 ml contiene:

destano 70, polisorbato 80, sodio cloruro, sodio idrogeno fosfato diidrato, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione e controllo: Ferring GmbH - Witland 11 D-24109 Kiel - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

nell'uomo: trattamento del carcinoma prostatico ormonedipendente in stadio avanzato;

nella donna: riduzione preoperatoria della dimensione dei miomi uteri sintomatici al fine di ridurre sintomi emorragici e dolore. Endometriosi sintomatica confermata per via laparoscopica, per la soppressione dell'ormonogenesi ovarica quando la terapia chirurgica non è indicata;

nei bambini: trattamento della pubertà precoce centrale confermata (bambine di età inferiore a 9 anni, bambini di età inferiore a 10 anni).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nelle *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06216

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norfloxacina GNR»

Estratto decreto AIC/UAC n. 766 del 24 marzo 2003

Specialità medicinale: NORFLOXACINA GNR.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a. - Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

14 compresse rivestite con film da 400 mg;

A.I.C. n. 034941043/MG (in base 10), 11BB3M (in base 32);

classe: «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,55 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 9,16 euro (IVA inclusa);

Forma farmaceutica:

compressa rivestita con film.

Composizione:

1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: norfloxacina 400 mg;

eccipienti: povidone, sodio amido glicolato, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra, magnesio stearato, ipromellosa, talco, propilenglicole, acqua depurata, agenti coloranti giallo tramonto (E110), titanio biossido (E171).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: KRKA d.d. Novo Mesto Smarjeska cesta 68501 Novo Mesto - Slovenia.

Confezionamento: Sanico NV Veedijk 59 Industriezone 4 2300 Turnhout - Belgio.

Controllo: BC Biochemie Pharma GmbH Carl Zeiss Ring 385737 Ismaining - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

Norfloxacina GNR è un agente battericida/chemioterapico ad ampio spettro, indicato nel trattamento delle seguenti infezioni causate da batteri aerobi gram-positivi e gram-negativi sensibili alla Norfloxacina:

infezioni acute e croniche delle vie urinarie superiori ed inferiori, complicate e non complicate (compresa pielonefrite). Infezioni delle vie urinarie associate ad interventi chirurgici urologici o nefrolitiasi. Devono essere prese in considerazione linee guida locali ufficiali, ad esempio raccomandazioni nazionali riguardanti la prescrizione e l'uso appropriato di agenti antibatterici.

La sensibilità dell'agente responsabile al trattamento deve essere testata (se possibile), tuttavia la terapia può essere iniziata prima che i risultati siano disponibili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A06219

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto «Università» per il biennio economico 2000-2001

Il giorno 13 maggio 2003 alle ore 10, ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN nella persona del presidente avv. Guido Fantoni (firmato) ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali:

per le confederazioni sindacali: CGIL (firmato); CISL (firmato); UIL (firmato); CONFSAL (firmato); CISAL (firmato);

per le organizzazioni sindacali di categoria: CGIL/Snur (firmato); CISL/Università (firmato); UIL/P.A. (firmato); FED.Confsal/Snals Univ. - Cisapuni (firmato); C.S.A. di CISAL Università (Cisal Un., Cisas Un., Confail-Failel-Unsiau, Confill Un.- Cusal, Tecstat Usppi) (firmato).

Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato C.C.N.L. relativo al personale del comparto università per il biennio economico 2000-2001.

C.C.N.L. relativo al personale del comparto università per il biennio economico 2000-2001

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente C.C.N.L., relativo al biennio economico 2000-2001, si applica al personale con rapporto a tempo indeterminato e determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, del comparto delle università e delle altre istituzioni di cui all'art. 9 del CCNQ 2 giugno 1998 destinatario del C.C.N.L. sottoscritto il 9 agosto 2000.

CAPO PRIMO - NORMATIVA GENERALE

Art. 2.

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 64 del C.C.N.L. 9 agosto 2000 relativo al primo biennio economico, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella *1*, alle scadenze ivi previste.

2. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata tabella *2*.

Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui all'art. 2 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella *1*, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e dell'equo indennizzo. Agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.

Art. 4.

Finanziamento per il trattamento accessorio

1. Con decorrenza 1º gennaio 2001 l'importo complessivo delle risorse di cui all'art. 67 del C.C.N.L. del 9 agosto 2000 è incrementato in misura pari allo 0,10% del monte salari 1999 riferito al personale del comparto.

2. Con decorrenza 31 dicembre 2001, a valere sulla quota di risorse complessivamente definita in € 12.900.000 lordi, le risorse di cui agli articoli 67 e 70 del C.C.N.L. del 9 agosto 2000 sono proporzionalmente incrementate di un importo pari allo 0,33% del monte salari 1999 riferito al personale del comparto. La parte restante delle risorse è finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dei benefici di cui all'art. 22, comma 2, nonché al recupero dell'anticipazione dello 0,3% del monte salari 1997 di cui all'art. 72 del C.C.N.L. del 9 agosto 2000.

Art. 5.

Incremento dell'indennità di ateneo

1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 le misure individuali dell'indennità di ateneo previste dall'art. 65 del C.C.N.L. del 9 agosto 2000 sono rideterminate nelle misure indicate nella tabella *3*.

2. L'indennità di cui al presente articolo continua ad essere erogata con le modalità in corso e, a decorrere dal 1º gennaio 2001, è considerata utile ai fini del calcolo della base per l'indennità di buonuscita.

3. Fino alla definizione della tabella di cui al comma 2 dell'art. 51 del C.C.N.L. 9 agosto 2000, l'incremento dell'indennità di cui al presente articolo - rispetto ai corrispondenti valori stabiliti dal C.C.N.L. 9 agosto 2000 - non viene considerata ai fini del trattamento economico di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, salvo eventuale riassorbimento.

4. La copertura degli oneri conseguenti agli aumenti ed all'inclusione nella base di calcolo per l'indennità di buonuscita dell'indennità di cui al presente articolo è assicurata con le risorse corrispondenti all'1% del monte salari 1997.

Art. 6.

Permessi retribuiti

1. L'art. 30, comma 2, del C.C.N.L. 9 agosto 2000 è modificato come segue: a domanda del dipendente possono essere, inoltre, concessi, nell'anno, tre giorni di pennesso complessivo, anche frazionabili, per nascita di figli o per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati mediante autocertificazione.

Art. 7.

Congedi per maternità e parentali

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel decreto legislativo n. 151/2001, e le norme di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 per la parte di miglior favore ivi prevista e non richiamata nel decreto legislativo n. 151/2001.

2. Nel periodo di congedo per maternità, previsto dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'intera retribuzione fissa mensile, nonché le quote di salario accessorio pensionabile che competono per il disposto di cui all'art. 34, comma 8, lettera *a)*, del C.C.N.L. 9 agosto 2000.

3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano, comunque, i mesi di congedo per maternità non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, non fruiti, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice ne consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 151/2001.

4. Nell'ambito del periodo di congedo parentale dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 151/2001, per le lavoratrici madri, o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati alternativamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso art. 47, comma 3, del decreto legislativo n. 151/2001. I periodi eccedenti i trenta giorni si rappresentano come congedi non retribuiti ma computabili nell'anzianità di servizio.

Per le malattie di ogni figlio di età compresa tra i tre egli otto anni, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro alternativamente per cinque giorni lavorativi, per ciascun anno di vita del figlio, fruibili anche in frazione di giorni.

6. La lavoratrice madre o il lavoratore padre, anche nel caso che uno dei due sia un lavoratore autonomo, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età, in caso di affidamento o di adozione di un minore, usufruiscono di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro da disciplinarsi attraverso la contrattazione integrativa.

7. Ai lavoratori di cui al comma precedente è garantita una particolare flessibilità dell'orario in entrata, in uscita e sui turni, volta a conciliare le esigenze di lavoro con quelle relative agli orari delle strutture di accoglienza dei figli.

8. Alla contrattazione integrativa sono demandati gli accordi relativi al part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, nonché programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza, con riferimento, per quanto disciplinato in materia, dal CCNQ e dal precedente C.C.N.L. di comparto.

9. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi e non lavorativi settimanali che ricadano all'interno dei periodi stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, quando i diversi periodi di assenza non siano intervallati dalla ripresa del lavoro.

10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive, rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39, possono essere utilizzate anche dal padre.

Art. 8.

Congedi per la formazione

1. Con riferimento all'art. 32, comma 3, del C.C.N.L. 9 agosto 2000 ed ai sensi dell'art. 5 della legge n. 53/2000, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 6, ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi, a richiesta, congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10 % del personale in servizio, presente al 31 dicembre di ciascun anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all'amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata, di norma, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività formative.

3. La contrattazione integrativa stabilirà le procedure di accoglimento delle domande.

4. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l'amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.

5. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo per malattia può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo, con diritto di priorità.

6. Il diritto alla formazione previsto e disciplinato dal presente articolo compete anche al lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto un periodo di congedo ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000.

Art. 9.

Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio

1. Ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1984, n. 476, e, nel caso di borse di studio, di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, così come integrata dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 10.

Norme comuni sulle aspettative

1. Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti di aspettativa o di congedo, anche richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per distacchi sindacali, per volontariato e in caso di assenze o aspettativa ai sensi del decreto legislativo n. 151/2001.

2. L'amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita immediatamente il dipendente a riprendere servizio. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.

3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine assegnatogli dall'amministrazione ai sensi del comma 2.

Art. 11.

Diritto allo studio

L'art. 32, comma 4, del C.C.N.L. sottoscritto il 9 agosto 2000 è sostituito come segue:

1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione o previste dal precedente art. 8 - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all'inizio dell'anno, con arrotondamento all'unità superiore.

2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami e per la preparazione dell'esame finale.

3. Il personale interessato ai corsi, anche nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda un tirocinio, ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

4. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo di cui al comma 1, la priorità per la concessione dei permessi viene stabilita dalla contrattazione integrativa, fermo restando che la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

5. La contrattazione integrativa stabilisce le modalità di certificazione degli impegni scolastici o universitari, nel rispetto della vigente normativa.

6. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 30 del C.C.N.L. 9 agosto 2000.

Art. 12.

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero di dipendenti assunti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap o di soggetto affetto da tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica, e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

a) il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall'art. 34, comma 8, del C.C.N.L. 9 agosto 2000;

b) concessione dei permessi giornalieri orari retribuiti, nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;

c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;

d) assegnazione del dipendente a mansioni dello stesso livello di inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali, anche con periodi formativi eventualmente necessari, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui coniugi, parenti o affini entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili che si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia, per l'intera durata del progetto medesimo.

3. Le istituzioni di cui all'art. 1 del C.C.N.L. 9 agosto 2000 dispongono l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti affetti da tossicodipendenza, da alcolismo cronico o da patologie psichiche, qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l'amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.

5. Secondo quanto previsto dalla legge 5 giugno 1990, n. 135 «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS» l'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione per l'accesso o il mantenimento del posto di lavoro ed è fatto divieto alle università ed alle istituzioni universitarie di svolgere indagini volte ad accertare nei dipendenti e nelle persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositività.

Art. 13.

Arbitrato e conciliazione

1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge nelle forme previste dal CCNQ in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001.

Art. 14.

Previdenza complementare

1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del decreto legislativo n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni, dell'accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999.

2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l'istituzione di un fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti ad altri comparti, a condizione di reciprocità.

3. Il fondo pensione viene finanziato ai sensi dell'art. 11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall'art. 13 del medesimo.

Art. 15.

Copertura assicurativa

1. Le istituzioni di cui all'art. 1 del C.C.N.L. 9 agosto 2000, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 319/1990, sono tenute a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stata autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesione o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

5. Le università possono prevedere polizze integrative assicurative per malattia, con l'eventuale partecipazione dei lavoratori ai relativi costi, e copertura degli stessi in sede di contrattazione integrativa.

Art. 16.

Mansioni del lavoratore

Il comma 8 dell'art. 24 del C.C.N.L. 9 agosto 2000 è così sostituito: «Le assegnazioni a mansioni superiori di cui al comma precedente dell'art. 24 del C.C.N.L. 9 agosto 2000 cessano comunque di produrre effetti dalla data di sottoscrizione definitiva del C.C.N.L. 2002-2005».

Art. 17.

Sistema di valutazione dei dipendenti in distacco o aspettativa per motivi sindacali

1. La valutazione di cui all'art. 58 C.C.N.L. 9 agosto 2000 nei confronti dei dipendenti che fruiscano di distacchi o aspettative previste da disposizioni vigenti è effettuata dal legale rappresentante dell'amministrazione, tenuto conto anche degli elementi forniti dall'organo responsabile della struttura presso cui il dipendente presta l'attività.

2. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all'art. 5 del C.C.N.L. 7 agosto 1998 compete la retribuzione individuale mensile, costituita dalla retribuzione tabellare, dall'incremento derivante dalla progressione economica, dall'indennità integrativa speciale, dalla retribuzione individuale di anzianità e da eventuali altri assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile. Compete altresì il trattamento accessorio fisso e ricorrente e quello corrisposto con carattere di generalità alla categoria di inquadramento e alla posizione organizzativa ricoperte al momento del distacco o successivamente acquisite.

3. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato servizio effettivo ed è utile anche ai fini delle progressioni di cui agli articoli 57 e 59 del C.C.N.L. 9 agosto 2000.

Art. 18.

Valutazione dell'anzianità di servizio

1. Ai dipendenti continua ad applicarsi ai soli fini giuridici la disciplina prevista dall'art. 16 della legge n. 808/1977, ivi comprese le ipotesi di mobilità intercompartimentale e i relativi conseguenti inquadramenti, pur se disciplinati da norme speciali. Il riconoscimento avviene nel rispetto delle confluenze previste, per le qualifiche funzionali del previgente ordinamento, dalla tabella *B* allegata al C.C.N.L. sottoscritto in data 9 agosto 2000.

2. Ai dipendenti inquadrati ai sensi degli articoli 51, comma 5, e 53 dello stesso C.C.N.L. 9 agosto 2000, il periodo nel quale sono state espletate le funzioni che hanno dato luogo all'inquadramento è riconosciuto per intero.

Art. 19.

Disposizioni particolari

1. Ai soli fini del computo dell'anzianità di servizio di cinque anni, richiesta per la partecipazione alle procedure selettive per l'accesso alla categoria immediatamente superiore, di cui all'art. 57, comma 2, del C.C.N.L. 9 agosto 2000, per il personale di cui all'art. 45, comma 1, e 46, comma 1, del C.C.N.L. 21 maggio 1996 i periodi di godimento dell'integrazione tabellare vengono considerati come inquadramento nella qualifica superiore.

Art. 20.

Normativa vigente

1. Continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel C.C.N.L. 21 maggio 1996 e nel C.C.N.L. del 5 settembre 1996, ove non diversamente regolamentate dal presente contratto e dal C.C.N.L. 9 agosto 2000. Continuano, inoltre, ad applicarsi le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali non incompatibili con le clausole del presente C.C.N.L..

2. Le parti si danno atto che eventuali lacune che si dovessero verificare nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro per effetto della generale disapplicazione delle norme di cui all'art. 69 del decreto legislativo n. 165/2001, saranno oggetto di specifica interpretazione autentica del presente articolo.

3. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, il personale inquadrato nel nuovo ordinamento previsto dal C.C.N.L. 9 agosto 2000 con meccanismi automatici di corrispondenza, conserva l'anzianità effettiva maturata nell'ex qualifica di provenienza.

Art. 21.

Proroga di termini

1. Sono prorogati, fino alla sottoscrizione definitiva del C.C.N.L. relativo al quadriennio 2002-2005, i termini previsti dall'art. 51, comma 2, del C.C.N.L. 9 agosto 2000 per la definizione di una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure professionali del comparto università e quelle del comparto sanità.

2. Fino alla definizione della tabella di cui al comma 1, resta fermo quanto previsto dal comma 4 del citato art. 51 del C.C.N.L. 9 agosto 2000.

CAPO SECONDO - NORMATIVA SPECIALE

Art. 22.

Specifica normativa per i CEL

1. Il rapporto di lavoro dei CEL continua ad essere disciplinato dalle norme di cui all'art. 51 del C.C.N.L. 21 maggio 1996 del comparto università.

2. Il trattamento complessivo annuo lordo di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 5 settembre 1996 è rideterminato a decorrere dal 31 dicembre 2001 ed a valere dal 2002 in euro 13.066,58.

3. In sede di contrattazione integrativa di ateneo verrà data applicazione alla sentenza della Corte di giustizia europea del 26 gennaio 2001 nella causa C-212/99, relativa agli «ex lettori di lingua straniera» rientranti in tale sentenza, attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL che riconosca l'esperienza acquisita.

Per la copertura degli oneri conseguenti all'applicazione della sentenza di cui al precedente paragrafo, si provvede nel limite dello 0,15% delle risorse di cui all'art. 4, comma 2, del presente C.C.N.L. Eventuali somme non utilizzate alla fine dell'esercizio confluiscono nel fondo di cui all'art. 4, comma 2.

Laddove esistano, a livello di ateneo istituti retributivi destinati a finalità analoghe a quelle del presente comma, sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti dalla contrattazione integrativa di ateneo, ed il nuovo istituto assorbe fino a concorrenza, a livello individuale, gli importi derivanti dagli istituti preesistenti.

Non vengono computati, ai fini dell'applicazione della sentenza succitata, i periodi di aspettativa senza assegni.

I CEL in servizio alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L. hanno diritto ad una riserva di posti che le università, nelle categorie D e EP dell'area tecnico-scientifica potranno ricoprire nel periodo di 5 anni a decorrere dal 1º gennaio 2003. Tali posti riservati saranno attribuiti mediante prova selettiva, e comunque nel puntuale rispetto delle sentenze n. 1/99 e n. 194/2002 della Corte costituzionale.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, si considera come decorrenza iniziale dell'anzianità per gli ex lettori, la data di stipula del primo contratto di lavoro ex art. 28 decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e/o come CEL ex art. 4 della legge n. 236/1995 (o precedenti normative) presso atenei italiani, a condizione dell'esito positivo delle verifiche annuali ex art. 4 della stessa legge n. 236/1995.

MODIFICA ALLA TABELLA *A* DEL C.C.N.L. 9 AGOSTO 2000

Le attività strumentali di supporto all'apprendimento linguistico sono attribuite all'area tecnico-scientifica nelle categorie C, D e EP.

TABELLA *1*

INCREMENTI MENSILI RETRIBUZIONE TABELLARE

Valori per 13 mensilità

Posizione economica	*dal 1.7.2000*		*dal 1.1.2001*	
	Lire	**Euro**	**Lire**	**Euro**
EP5	60.000	30,99	100.000	51,65
EP4	57.000	29,44	95.000	49,06
EP3	53.000	27,37	89.000	45,96
EP2	50.000	25,82	83.000	42,87
EP1	46.000	23,76	78.000	40,28
D5	49.000	25,31	82.000	42,35
D4	47.000	24,27	79.000	40,80
D3	45.000	23,24	75.000	38,73
D2	43.000	22,21	72.000	37,18
D1	41.000	21,17	69.000	35,64
C5	41.000	21,17	68.000	35,12
C4	39.000	20,14	66.000	34,09
C3	38.000	19,63	63.000	32,54
C2	36.000	18,59	60.000	30,99
C1	35.000	18,08	59.000	30,47
B4	36.000	18,59	60.000	30,99
B3	34.000	17,56	57.000	29,44
B2	33.000	17,04	55.000	28,41
B1	30.000	15,49	51.000	26,34

TABELLA 2

RETRIBUZIONE TABELLARE

Valori per 12 mensilità

Posizione economica	*dal 1.7.2000*		*dal 1.1.2001*	
	Lire	**Euro**	**Lire**	**Euro**
EP5	35.172.000	18.164,82	36.372.000	18.784,57
EP4	32.827.000	16.953,73	33.967.000	17.542,49
EP3	30.008.000	15.497,84	31.076.000	16.049,41
EP2	27.411.000	14.156,60	28.407.000	14.670,99
EP1	24.656.000	12.733,76	25.592.000	13.217,16
D5	27.231.000	14.063,64	28.215.000	14.571,83
D4	25.668.000	13.256,42	26.616.000	13.746,02
D3	23.944.000	12.366,04	24.844.000	12.830,86
D2	22.203.000	11.466,89	23.067.000	11.913,11
D1	20.700.000	10.690,66	21.528.000	11.118,28
C5	20.700.000	10.690,66	21.516.000	11.112,09
C4	19.515.000	10.078,66	20.307.000	10.487,69
C3	18.180.000	9.389,19	18.936.000	9.779,63
C2	16.839.000	8.696,62	17.559.000	9.068,47
C1	16.196.000	8.364,54	16.904.000	8.730,19
B4	16.791.000	8.671,83	17.511.000	9.043,68
B3	15.565.000	8.038,65	16.249.000	8.391,91
B2	14.287.000	7.378,62	14.947.000	7.719,48
B1	12.589.000	6.501,68	13.201.000	6.817,75

TABELLA *3*

INDENNITÀ D'ATENEO

Valori annui

Categoria / Posizione economica	*Incremento*		*Nuovo valore dal 1.1.2001*	
	Lire	**Euro**	**Lire**	**Euro**
EP4-5	520.000	268,56	6.911.000	3.569,23
EP1-2-3	390.000	201,42	5.183.000	2.676,80
D	325.000	167,85	4.325.000	2.233,68
C	221.000	114,14	2.986.000	1.542,14
B	156.000	80,57	2.156.000	1.113,48

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Nella circostanza le parti convengono sull'opportunità di precisare l'esatto significato dell'art. 33 del C.C.N.L. 9 agosto 2000, nel senso che per la fruizione dei permessi brevi riportati nel predetto articolo sono fatti salvi norme o accordi di miglior favore sottoscritti presso gli atenei.

Convengono inoltre di precisare che le collocazioni professionali e le corrispondenze di cui all'art. 51, comma 4, del C.C.N.L. 9 agosto 2000, si intendono quelle effettuate sulla base di provvedimenti di ordine generale assunti dalle università nelle more della definizione della tabella di corrispondenza di cui al comma 2 dello stesso art. 51.

DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL SNUR n. 1.

La CGIL SNUR sigla il presente testo contrattuale con riserva di sottoscrizione formale ad esito della consultazione dei propri iscritti.

DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL SNUR n. 2.

La CGIL SNUR considera del tutto insoddisfacente il testo contrattuale per la parte riguardante i collaboratori ed esperti linguistici e i lettori di madre lingua straniera. Le soluzioni adottate nel testo non delineano con sufficiente chiarezza il profilo professionale di tale personale, come sempre richiesto dalla Cgil, distinto e specifico rispetto all'insieme del personale tecnico-amministrativo; l'impossibilità di pervenire ad un profilo dettagliato ed esaustivo che definisca in modo esauriente la figura di CEL e lettori, e che peraltro era stato oggetto di un parziale accordo nel corso del negoziato per il contratto del quadriennio 1998-2001, poi smentito e ritirato dalla parte datoriale, rappresenta una lacuna che espone il personale interessato a interpretazioni e forzature del proprio ruolo, e che inevitabilmente incoraggerà il proliferare del contenzioso in sede giudiziaria; a questo proposito la Cgil ribadisce con forza che l'individuazione, nell'ambito dell'area tecnico-scientifica, di figure addette ad «attività strumentali di supporto all'apprendimento linguistico» non riguarda il profilo e l'attività di CEL e lettori, che svolgono funzioni nettamente diverse.

Il rifiuto opposto alla richiesta di definire in contratto nazionale il riconoscimento dell'esperienza acquisita, inoltre, affidandolo invece alla contrattazione decentrata, impedisce il raggiungimento di un unico standard retributivo a livello nazionale, ed indebolisce l'intera soluzione. La Cgil ribadisce che il testo adottato non pregiudica in alcun modo i diritti individuali in ordine al contenzioso in corso in sede giudiziaria.

A partire dalla sottoscrizione del contratto, che avverrà a seguito della consultazione del personale, la Cgil dichiara la propria intenzione di riprendere in tutte le sedi, contrattuali ed extra-contrattuali, l'azione volta alla tutela di CEL e lettori, e l'iniziativa politica per la definizione ed il riconoscimento della loro professionalità.

03A06215

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Comunicato relativo alla delibera n. 83/03/CSP del 15 aprile 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2003, recante: «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i *referendum* popolari per l'abrogazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e della servitù coattiva di elettrodotto indetti per il giorno 15 giugno 2003».

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2003, recante: «Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori»;

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 giugno 2003, che reca il nuovo titolo del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2003: «Reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati. Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per l'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori»;

Comunica

il titolo della delibera n. 83/03/CSP del 15 aprile 2003, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2003, recante: «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i *referendum* popolari per l'"abrogazione dell'art. 18 dello Statuto del lavoratori e della servitù coattiva di elettrodotto indetti per il giorno 15 giugno 2003», è sostituito dal seguente: «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i *referendum* popolari per l'abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per l'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e della servitù coattiva di elettrodotto, indetti per il giorno 15 giugno 2003».

03A06277

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 17 marzo 2003 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Definizione delle modalità e dei contenuti delle prove per l'anno accademico 2003-2004 ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 2 agosto 1999, n. 264.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 29, prima colonna, art. 6, comma 1, lettera *a)*, al secondo rigo, dove è scritto: «*0,2* punti per ogni risposta sbagliata», leggasi: «- *0,2* punti per ogni risposta sbagliata».

03A06212

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501115/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.